

La disciplina delle sanzioni nello sviluppo rurale si rifà alla legge 23 dicembre 1986 n. 898, di conversione del decreto legge 27 ottobre 1986 n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, nonché sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modificazioni. Nello specifico, il sistema sanzionatorio è fondato sul primo comma dell'art. 3, il quale recita *“Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebitato sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito.”* La disciplina sopra delineata è stata nel tempo oggetto di forti critiche da parte degli uffici tecnici della Commissione UE, nonché da parte delle associazioni di categoria, a causa della sua mancanza di proporzionalità. Una sanzione pari all'indebito percepito in qualsiasi situazione rischia, specie nel caso di somme particolarmente rilevanti, di essere inesigibile e di penalizzare eccessivamente coloro che ricevono contributi a carico del FEASR (nel FAGA, a causa del minore importo in media percepito, il problema risulta di minore entità)

Con il provvedimento in esame, si completa l'architettura del sistema sanzionatorio nello sviluppo rurale. Destinatari della presente norma sono tutti coloro al cui carico risultano indebitate percezioni nell'ambito delle misure finanziate dal FEASR, nonché gli enti preposti alla determinazione della sanzione pecuniaria. Si prevede per i beneficiari un impatto positivo, dato che il sistema sanzionatorio pecuniario delineato tende a punire in maniera meno grave chi ha percepito indebitamente somme limitate rispetto al totale percepito. Più l'indebito percepito si avvicina alla somma globalmente percepita, più il sistema si avvicina a quello attuale, con una gradazione della sanzione che cresce secondo la gravità dell'indebito.

Al fine di definire un quadro sanzionatorio coerente con i principi della delega, in diretta discendenza dai principi comunitari, si propone una modulazione delle sanzioni amministrative secondo le seguenti linee:

- 1) restituzione dell'indebito percepito;
- 2) nel caso di indebitato percepito superiore a 150 euro, applicazione anche di una sanzione amministrativa modulata per scaglioni, per tener conto del principio di proporzionalità:
 - se l'indebito percepito è inferiore o uguale al 10% dell'importo ammissibile, cioè di quanto realmente spettante, si applica una sanzione pari al 30% dell'indebito percepito;
 - per la parte di indebitato superiore al 10% e fino al 30% dell'importo ammissibile, si applica una sanzione pari al 50% dell'indebito percepito;
 - per la parte di indebitato superiore al 30% e fino al 50% dell'importo ammissibile, si applica una sanzione pari al 70% dell'indebito percepito;
 - per la parte di indebitato superiore al 50% e fino al 100% dell'importo ammissibile, si applica una sanzione pari al 100% dell'indebito percepito;
- 3) l'ammontare massimo della sanzione è fissato a 150.000 euro.

In pratica, si esamina la seguente infrazione: all'interno di una misura finanziata da un Programma di sviluppo rurale regionale, un agricoltore percepisce 65.000 euro, anziché i 50.000 realmente ammissibili: l'indebito percepito è pari a 15.000 euro, cioè il 30% dell'importo ammissibile.

In questo caso la sanzione sarà la seguente:

per il primo 10% di indebitato (5.000 euro), la sanzione sarà del 30%, cioè $5.000 \times 30\% = 1.500$ euro;

per lo scaglione successivo (10.000 euro), la sanzione sarà del 50%, cioè $10.000 \times 50\% = 5.000$ euro.

In totale, quindi, la sanzione pecuniaria sarà pari a 6.500 euro (oltre alla reclusione).

Altro esempio:

su un investimento di 300.000 euro, un controllo rileva una somma indebitamente percepita per 60.000 euro. Si ha quindi

percepito: 300.000 euro

somma indebitamente percepita: 60.000 euro (pari al 20% del percepito).

Di questi 60.000 euro, i primi 30.000 euro sono entro l'aliquota del 10%. Qui la sanzione è pari al 30% della somma indebitamente percepita, cioè 9000 euro

I secondi 30.000 euro sono nella aliquota 10%-30%, e qui si applica una sanzione pari al 50% della somma percepita, cioè 15.000 euro.

In totale, la sanzione pecuniaria è di (9000+15000) 24000 euro, oltre alla reclusione.

Si riportano nella tabella che segue gli articoli 2 e 3 della legge n.898/1986, nella colonna di destra, evidenziate in rosso, le modifiche apportate dal testo della Legge comunitaria 2009 (art. 2 comma 1 e art. 3, comma 1), che entreranno in vigore al termine della *vacatio legis* di quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia a partire dal 10 luglio 2010.

Si precisa che i testi proposti hanno un valore puramente documentale, di informazione per gli utenti e non rivestono carattere di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze. Per i testi ufficiali si rinvia alle pubblicazioni in Gazzetta.

Legge n.898/1986

Vecchia versione	Nuova versione
<p>ART. 2.</p> <p>1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire settemilioni settecentoquarantamila si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</p>	<p>ART. 2.</p> <p>1 Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a cinquemila euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</p>
<p>2 Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 2 dello articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</p>	
<p>3 Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</p>	

<p>ART. 3.</p> <p>1 Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell' articolo 2 il percettore è tenuto, oltre alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebitato sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito.</p>	<p>ART. 3.</p> <p>1 Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell' articolo 2 nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) il percettore è tenuto, oltre alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebitato sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito. Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:</p> <p>a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;</p> <p>b) 50 per cento per la parte di indebitato superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;</p> <p>c) 70 per cento per la parte di indebitato superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;</p> <p>d) 100 per cento per la parte di indebitato superiore al 50 per cento di quanto percepito.</p>
<p>2 L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa. Qualora l'istanza sia stata inoltrata per il tramite di un'associazione o unione di produttori, l'ingiunzione viene notificata alla stessa associazione o unione, la quale è tenuta in solido con il produttore al versamento delle somme dovute ove ne risulti la corresponsabilità.</p>	
<p>3 L'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale. fermo il disposto del comma 5, qualora sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al pretore, questi sospende il giudizio di opposizione e può sospendere l'esecutività dell'ingiunzione a</p>	

norma dell'ultimo comma dell' articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .	
4 Il versamento deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione.	
5 Fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.	
6 Entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva, ancorché non irrevocabile o non passata in giudicato, l'amministrazione competente è tenuta a rimborsare le somme che giudizialmente risultino da essa recuperate in eccedenza.	
7 Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate ai sensi del presente articolo in favore della Comunità economica europea o di amministrazioni statali diverse dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini della successiva restituzione ai predetti soggetti per la parte di effettiva pertinenza. Le somme dovute ad amministrazioni statali sono iscritte nei rispettivi stati di previsione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme recuperate dagli organismi di intervento in favore della Comunità economica europea sono alla stessa rimborsate dagli organismi predetti, anche mediante conguaglio, ove autorizzato dalla Comunità economica europea nell'ambito del sistema FEOGA-Sezione garanzia.	